

7 marzo 2015 0:00

cancellazione dati dal ced (o sdi)

come da titolo, chiedo informazioni riguardanti la possibilità di cancellare i dati relativi ad una segnalazione per art.75 (possesto ad uso personale) dal database interforze. Ho già letto un vostro intervento su questo sito droghe.aduc.it/lettera/cancellazione+dati+dopo+ammonizione+prefetto_241394.php e vorrei porre alla vostra attenzione questa Intervista al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Firenze www.sostanze.info/sites/default/files/documenti/art.75_perquisizioni_sequestro_di_sostanze._sostanze.info_ne_parla_con_il_nucleo_investigativo_dei_carabinieri_di_firenze_0.pdf

in cui si dice che

"Quando l'interessato abbia provveduto ad adempiere alle prescrizioni o ai divieti irrogati nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art.75 DPR 309/90 (divieto di espatrio; divieto di conseguire il porto d'armi e di detenere armi, munizioni ed esplosivi; divieto di conseguire la patente di guida), le relative segnalazioni saranno revocate, affinché non restino ingiustificatamente all'interno della Banca Dati.

"premettendo che il mio si è concluso archiviato con un invito a non fare più uso di stupefacenti.

Ora, cosa significa?posso effettivamente richiederne cancellazione? e se sì, c'è un tempo minimo o basta la conclusione del procedimento?

Come faccio eventualmente a cancellarlo?

Trovo pochissime info in rete in merito!!!

grazie mille

Gianluca, da Roma (RM)

Risposta:

il consiglio è di scrivere una raccomandata a/r alla Direzione centrale della polizia criminale presso il Ministero dell'Interno

(<http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-pubblica-sicurezza/direzione-centrale-polizia-criminale>) ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 121/1981, chiedendo la cancellazione dei suoi dati.

Se non otterrà la cancellazione, potrà adire il Tribunale per ottenere un controllo ed eventualmente la cancellazione.

Qui la norma di riferimento (art. 10, l. 121/81):

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio ((di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5)) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione

dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.